

STATUTO
“CENTRO DIAGNOSTICO PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA SRL
IMPRESA SOCIALE”

Testo approvato dall'Assemblea dei Soci in data 19.02.2019

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al Capo VII del Codice Civile (artt. 2463 e seguenti) nonché del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 112, una Società a Responsabilità Limitata Impresa Sociale denominata:

"CENTRO DIAGNOSTICO PUBBLICA ASSISTENZA DI SIGNA S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

Art. 2 - La società ha sede nel Comune di **Signa** (FI).

L'organo amministrativo potrà istituire filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località o all'estero ed altresì trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art. 3 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - La società, in quanto impresa sociale, ha per oggetto le seguenti attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

– come attività stabile e principale, ex art. 2 D.Lgs. 112/2017, l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria di cui al D.P.C.M. del 29 novembre 2001 e

successive modifiche;

- la gestione di poliambulatori per accertamenti specialistici, diagnostici e strumentali;
- la costituzione e la gestione di case di riposo, residenze assistite, case di cura, centri per l'assistenza diurna di persone anziane o diversamente abili.

La società potrà altresì compiere tutte le attività correlate e complementari a quelle precedenti e funzionali ad agevolarne lo svolgimento.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi nonché assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico, né in via prevalente, e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di **euro 119.000,00** (centodiciannovemila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il

versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art. 7 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso 1a sede sociale del 1a relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTO DEI SOCI

Art. 8 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 10 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse, per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine, il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per 1a determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta, nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte 1a propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

La società non può avere un unico socio persona fisica.

Gli enti di cui all'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 112/2017 non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analogo, congiunto o indiretto, il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 c.c.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione avviene sulla

base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 13 - Può essere escluso dalla società, nel rispetto del principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria, il socio che:

- 1) essendosi obbligato alla prestazione di opere o di servizi a titolo di conferimento, non adempia agli obblighi assunti;
- 2) sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- 3) sia sottoposto a procedure concorsuali.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con decisione presa a maggioranza dei suoi membri, non computandosi il voto del socio-amministratore della cui esclusione si tratta. La decisione, opportunamente motivata, deve essere comunicata al socio escluso, a mezzo lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dalla data della decisione stessa, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. L'esclusione avrà effetto trascorsi trenta giorni dalla data di invio della comunicazione suddetta, ferma restando la possibilità per il socio escluso di fare opposizione alla decisione di esclusione avanti all'assemblea dei soci, all'uopo convocata senza indugio, la quale delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, non computandosi il voto del socio della cui esclusione si tratta. La deliberazione di esclusione,

opportunamente motivata, deve essere comunicata al socio escluso, a mezzo lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dalla data della deliberazione stessa, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. L'esclusione avrà effetto trascorsi trenta giorni dalla data di invio della comunicazione suddetta.

E' in ogni caso salva la possibilità per il socio escluso di fare opposizione alla decisione e/o deliberazione di esclusione, sospendendone gli effetti, avanti il Tribunale competente per territorio.

Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

La liquidazione del socio escluso è fatta seguendo le regole stabilite per il socio recedente, restando esclusa 1a liquidazione mediante riduzione del capitale sociale, con 1a riserva del maggior danno subito

Nel caso non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- 2) la nomina e 1a revoca degli amministratori;
- 3) la nomina dell'organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'acquisto e la vendita di beni immobili e di partecipazioni sociali;
- 7) la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 8) le altre decisioni che 1a legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 16 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assemblea re, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente

previsto dalla legge.

Art. 17 - Il procedimento per 1a consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso 1a sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle assemblee dei soci.

Art. 18 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a. l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b. l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per

l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, oppure da uno qualsiasi dei soci;

- c. in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, e nessuno, si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d. i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- e. l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;
- f. il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- g. l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e

quando il presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci e devono essere in possesso, in relazione all'attività che la società svolge, di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, tra cui: ... (precisazioni: es. "comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività dell'impresa sulla base di curriculum messo a disposizione dell'organo sociale che procede alla nomina").

Il Consiglio, se non vi hanno già provveduto i soci, elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Non possono assumere la presidenza e la vicepresidenza rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017.

Gli amministratori restano in carica per il periodo di tempo, determinato, stabilito dall'assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo di carica.

Possono comunque essere revocati in ogni momento.

La cessazione degli amministratori, per scadenza del termine o dimissioni, ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'organo di controllo, se nominato, devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno 1a metà degli amministratori decade l'intero Consiglio.

Gli amministratori non possono assumere 1a qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un attività concorrente, per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 20 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che 1a legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori, anche generali.

Art. 21 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, il Vice Presidente, ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli Amministratori Delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a. il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina,

- elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b. il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
 - c. il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, ove nominato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
 - d. in mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, ove nominato;
 - e. le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
 - f. il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;

- g. le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso, uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo) compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;
- h. il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 23 - L'attività degli amministratori viene svolta a titolo gratuito, agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

Art. 24 - Con decisione dei soci possono essere nominati quale organo di controllo, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del codice civile, alternativamente:

- un sindaco unico;
- un collegio sindacale, in quest'ultimo caso composto da tre membri effettivi e

due supplenti.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nelle ipotesi previste dall'articolo 2477 del codice civile.

Al sindaco, sia in composizione monocratica che collegiale, si applicano le norme poste in materia di società per azioni.

Al sindaco, sia in composizione monocratica che collegiale, ove nominato od obbligatorio per legge, è demandato il controllo sulla gestione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, ed il controllo contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società può nominare un revisore legale od una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. E' fatto salvo, in quanto compatibile, l'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 112/2017.

Il compenso del revisore o della società di revisione legale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di delibera dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

BILANCIO E UTILI

Art. 25 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e alle conseguenti formalità nel rispetto delle vigenti norme di legge, ivi compreso l'articolo 9 del D.Lgs. n. 112/2017, e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 26 - La società, in quanto impresa sociale, non ha scopo di lucro.

Fatto salvo salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 16 del D.Lgs. 112/2017, la società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale proposito è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 112/ 2017.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza del capitale sociale.

In tale ipotesi, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla Legge, l'assemblea dei soci, con la maggioranza del capitale sociale, nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

La società potrà revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione dell'eventuale causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea dei soci presa con 1a maggioranza del capitale sociale.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

In caso di scioglimento volontario della società impresa sociale o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo - dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 112/2017 - è devoluto con deliberazione dell'assemblea ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017.

TITOLI DI DEBITO

Art. 28 - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 29 - Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno sotto poste, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, alla Procedura di Conciliazione da parte dell'Organismo di conciliazione di Firenze in base al relativo Regolamento di Conciliazione, che sarà attivata dalla parte più diligente

Qualora il tentativo di conciliazione non dovesse avere esito positivo, le parti potranno ricorrere alle ordinarie vie giudiziarie, competente il Foro di Firenze.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA'

Art. 30 - L'organo amministrativo adotta i regolamenti più opportuni ai fini del coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali, ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 112/2017. Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente su condizioni di lavoro o sulla qualità dei beni e dei servizi.

In ogni caso i rappresentanti dei lavoratori ed i rappresentanti degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività possono presenziare alle assemblee sociali, per le quali si prevede l'affissione presso la sede sociale di una comunicazione con indicata la data e l'ora con almeno tre giorni di preavviso.

Ove la società impresa sociale superi due dei limiti indicati dal primo comma

dell'art 2435-bis c.c. ridotti della metà, è prevista la nomina da parte dei lavoratori, ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 - Il domicilio dei soci, nei rapporti con 1a società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, una volta all'anno, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 112/2017 e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.